



MAZZOLENI & PARTNERS s.r.l.
Via Mazzini n.1 - 24019 Zogno (BG)
Piazza Lemine n. 46/48 – 24011 Almè (BG)
Cap.Soc.: € 20.000.00 inter. versato - Iscriz.Registro Imprese di Bergamo
C.F. e Partita Iva 03126390164 - Tel.: 0345/90889 Fax: 0345/50698
Email: info@studiomazzoleni.com - www.studiomazzoleni.com

Ai gentili Clienti

Loro sedi

OBBLIGO INDICAZIONE CCNL EDILE NELLE FATTURE EMESSE

Come disposto nell'ambito del c.d. "Decreto Sostegni-ter", la fruizione delle detrazioni / benefici fiscali per gli interventi edilizi è subordinata all'indicazione dei contratti collettivi di lavoro del settore edile nell'atto di affidamento dei lavori nonché nelle relative fatture.

Tale disposizione è riferita alle opere di importo complessivo superiore a € 70.000 (l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi di settore riguarda comunque i soli lavori edili).

L'omessa indicazione del contratto collettivo nelle fatture non comporta il mancato riconoscimento dei benefici fiscali sempreché tale indicazione sia presente nell'atto di affidamento.

I predetti obblighi trovano **applicazione con riferimento ai lavori avviati successivamente al 27.5.2022.**

LAVORI EDILI CON OBBLIGO DI INDICAZIONE DEL CCNL

La verifica del limite di € 70.000 va fatta con riferimento alle opere complessivamente eseguite, mentre **l'obbligo di indicare il CCNL** di riferimento riguarda **esclusivamente i lavori edili di cui all'Allegato X**, D.Lgs. n. 81/2008.

Sono quindi esclusi:

- i lavori di posa in opera di elementi accessori in legno;
- le attività di impiantistica accessoria;

eseguiti da imprese che applicano contratti collettivi di lavoro diversi da quelli edili.

OBBLIGO CIRCOSCRITTO A INTERVENTI CON IMPIEGO DI LAVORATORI DIPENDENTI

In considerazione del fatto che la normativa di riferimento richiede l'assolvimento dell'obbligo in esame per i lavori edili **"eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile"**, l'Agenzia evidenzia che sono **esclusi** dall'ambito di applicazione del comma 43-bis gli interventi eseguiti, **senza l'impiego di dipendenti, da imprenditori individuali, anche avvalendosi di collaboratori familiari**, ovvero **da soci** di società di persone o di capitali che prestano la propria opera lavorativa nell'attività non in qualità di lavoratori dipendenti.

In altre parole, l'obbligo in esame riguarda **soltanto gli interventi per i quali si impiegano lavoratori dipendenti.**



MAZZOLENI & PARTNERS s.r.l.
Via Mazzini n.1 - 24019 Zogno (BG)
Piazza Lemine n. 46/48 – 24011 Almè (BG)
Cap.Soc.: € 20.000.00 inter. versato - Iscriz.Registro Imprese di Bergamo
C.F. e Partita Iva 03126390164 - Tel.: 0345/90889 Fax: 0345/50698
Email: info@studiomazzoleni.com - www.studiomazzoleni.com

OMESSA INDICAZIONE DEL CCNL

L'omessa indicazione del CCNL:

- **nell'atto di affidamento**, determina il **mancato riconoscimento dei benefici fiscali** previsti;
- **nelle fatture** relative ai lavori edili eseguiti, **non comporta il mancato riconoscimento dei benefici fiscali**, purché tale indicazione sia presente nell'atto di affidamento.

Qualora, **per errore**, in una fattura **non sia stato indicato il CCNL applicato**, il contribuente, in sede di richiesta del visto di conformità, deve essere in possesso di una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall'impresa**, con la quale quest'ultima attesti il contratto collettivo utilizzato nell'esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura medesima.

DECORRENZA NUOVI OBBLIGHI

Gli obblighi dallo stesso previsti trovano **applicazione con riferimento ai lavori avviati successivamente al 27.5.2022.**

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.